



Decisione n.2/2023

Proc. n. 2/2023 RG. PF. e n. 2/2023 RG. TF.

## IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 2/2023 RG. PF. e n. 2/2023 RG. TF.

Nella seduta del 14 luglio 2023 ha adottato la presente

### DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig. Giuseppe Messina** (tess. n. 48904), nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Presidente dell'A.S.D. Arcieri Club Lido;
- **Sig. Edoardo Poerio Piterà** (tess. n. 87698), nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Vice Presidente dell'A.S.D. Arcieri Club Lido;
- **Sig. Antonio Messina** (tess. n. 47031), nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di componente del Consiglio Direttivo dell'A.S.D. Arcieri Club Lido;
- **Sig. Serafino Valentino** (tess. n. 63992), nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di componente del Consiglio Direttivo dell'A.S.D. Arcieri Club Lido;

chiamati a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari: artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.16. lett. a), b) e c), art. 31 commi 1, 2 lett. a) e 3 Reg. Organico, artt. 2 e 7 Codice Comportamento Sportivo CONI.

Fatto commesso con modalità telematica quantomeno dal 13 gennaio 2023 e sino all'8 marzo 2023.

- **Sig. Edoardo Poerio Piterà** (tess. n. 87698), nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Vice Presidente dell'A.S.D. Arcieri Club Lido, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari: art. 71 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.16. lett. a), b) e c), art. 31 commi 1, 2 lett. a) e 3 Reg. Organico, artt. 2 e 7 Codice Comportamento Sportivo CONI

Fatto commesso con modalità telematica dal 23 febbraio 2023 quantomeno sino al 2 aprile 2023.

- **A.S.D. Arcieri Club Lido** (18013), con sede legale in Catanzaro Lido (CZ), [REDACTED], nella persona del suo *l.r.p.t.*, chiamata a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari: artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.5.1. lett. b), art. 15 Reg. Organico, artt. 2 e 7 Codice comportamento Sportivo CONI, quale affiliata di appartenenza dei tesserati Edoardo Poerio Piterà, Giuseppe Messina, Antonio Messina e Serafino Valentino, per il comportamento tenuto da questi ultimi.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Contestata al Sig. Giuseppe Messina ed alla A.S.D. Arcieri Club Lido l'aggravante della recidiva ex art. 70 comma 2, lett. b), Reg. Giustizia.

Visto l'art. 40, Reg. Giustizia;

Visti gli artt. 71 e 72, Reg. Giustizia,

Visto l'art. 2.1, Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.16. lett. a), b) e c), art. 31 commi 1, 2 lett. a) e 3, Reg. Organico;

Visto l'art. 3.1, Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.5.1. lett. b), art. 15, Reg. Organico,

Visti gli artt. 2 e 7, Codice Comportamento Sportivo CONI;

Visto l'art. 63.1, lett. A), punti 3 e 4, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 70 comma 2, lett. b), Reg. Giustizia;

Visti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 14.07.2023, il Prof. Avv. Andrea Altieri e sentite le parti come da apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

\* \* \*

#### FATTO

Il procedimento in esame trae origine dalla comunicazione inviata dal Segretario Generale Fitarco in data 22.02.2023 su impulso del Consiglio Federale, con la quale venivano trasmesse alla Procura Federale alcune PEC, con documentazione allegata, pervenute in tempi diversi, a firma della A.S.D. Arcieri Club Lido, ed indirizzate a molteplici destinatari.

A seguito degli approfondimenti di ufficio, emergeva, ad avviso dell'Accusa, un comportamento passibile di rilevanza disciplinare a carico dei Sigg.ri Giuseppe Messina, Antonio Messina, Edoardo Poerio Piterà e Serafino Valentino, nonché della A.S.D. Arcieri Club Lido, i quali, per il tramite dell'indirizzo PEC della predetta Associazione Sportiva di appartenenza, *"firmandosi spesso "il Direttivo dell'ASD Arcieri Club Lido", inviavano reiterate e molteplici pec dal contenuto talvolta arrogante ed offensivo ad un elevato numero di indirizzi, tra i quali figuravano non soltanto destinatari della Fitarco (singoli Consiglieri o Uffici specifici) ma anche e soprattutto Uffici facenti parte del CONI o addirittura di Sport e Salute o del Governo, con tale ultima condotta facendo emergere una presunta inadeguatezza della FITARCO e del rispettivo Comitato Regione Calabria, col fine di screditarli agli occhi del CONI, di Sport e Salute e del Governo e così ledendone l'immagine ed il prestigio"*;

La predetta condotta, nello specifico, era ritenuta *"certamente inopportuna, assumendo anche rilevanza disciplinare a motivo della petulanza e ripetitività del comportamento, anche perché invece che rivolgersi - come avrebbero dovuto - al proprio Comitato Regionale di appartenenza, o al massimo ed in via residuale alla Fitarco, scavalcavano più volte entrambi al solo fine di metterne in cattiva luce l'operato, stigmatizzandone asserite condotte omissive o inadeguate"*.

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



YouArco



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Nel medesimo contesto di indagine la Procura acquisiva d'ufficio anche alcuni 'screenshot' di 'post' estratti dal profilo pubblico Facebook del Sig. Edoardo Poerio Piterà, tesserato della medesima A.S.D. Arcieri Club Lido, con i quali quest'ultimo coinvolgeva diversi ulteriori tesserati, "al fine di aprire un dibattito del tutto fuori luogo; nei predetti post utilizzava un tono provocatorio, polemico o spesso di sfottò nei confronti della Federazione, lasciando trasparire la propria insoddisfazione rispetto a decisioni assunte da parte di Organi della Fitarco o del Comitato Regione Calabria, rispetto al proprio campo di gara e spesso stuzzicando l'intervento di altri tesserati (è agli atti anche un commento del Presidente della ASD Giuseppe Messina), i quali lasciavano a loro volta commenti dal medesimo tenore".

All'esito del contraddittorio instaurato con gli interessati e di successiva valutazione delle argomentazioni difensive, la Procura si determinava a deferire a giudizio i Sigg.ri Edoardo Poerio Piterà, Giuseppe Messina, Antonio Messina e Serafino Valentino, unitamente all'affiliata di appartenenza, A.S.D. Arcieri Club Lido.

All'udienza in camera di consiglio, fissata per il giorno 06.07.2023, alla presenza del Procuratore Federale e dell'Avv. Sabino Brizzi, in rappresentanza e difesa dei deferiti, il Collegio prendeva atto, preliminarmente, della documentazione depositata dalle parti in data 03.07.2023, acquisita agli atti del procedimento.

In tale occasione, il Procuratore si riportava al proprio atto di deferimento e alla documentazione ad esso allegata, ritenendolo completo e idoneo a supportare l'incolpazione; rappresentava, altresì, come il giudizio in oggetto avesse come specifico capo di incolpazione, sia la produzione e la diffusione di PEC, sia la pubblicazione dei c.d. 'post' sul social network Facebook; comportamenti entrambi atti a screditare l'immagine della Federazione di appartenenza nei confronti di terzi.

Ad avviso dell'Accusa, infine, non coglievano nel segno le difese di controparte, nonostante la copiosa produzione documentale, poiché attinenti a materia estranea al procedimento.

A replica di quanto sopra, l'Avv. Sabino Brizzi, nel richiamare la propria memoria difensiva del 30.06.2023, evidenziava al Collegio:

- la infondatezza della tesi accusatoria, ponendo l'accento, sia sulla precedente carenza di risposte da parte del Comitato Regionale, organo istituzionalmente preposto, rispetto a quesiti tecnici ritenuti di interesse e importanza, sia sulle carenze di formale riscontro da parte della stessa Federazione di Tiro con l'Arco;
- il clima di grande incertezza sulle regole tecniche dei campi di gara generatosi per tali omissioni, tale da condurre anche ad un precedente giudizio innanzi a questo stesso Tribunale Federale, come indicato in atti;
- la genericità delle accuse e, con esse, dei contenuti dei citati post, nonché la impossibilità che essi potessero essere univocamente riferiti ad appartenenti alla Federazione di appartenenza dei deferiti.

Ciò posto, il Procuratore Federale invocava per:

---

#### Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





- Sig. Giuseppe Messina, la sanzione di n. 3 (tre) mesi come pena base, aumentata, in ragione della invocata recidiva, a n. 4 (quattro) mesi di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- Sig. Edoardo Poerio Piterà, la sanzione di n. 6 (sei) mesi di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- Sig. Antonio Messina, la sanzione di n.2 (due) mesi di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- Sig. Serafino Valentino, la sanzione di n.3 (tre) mesi di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- A.S.D. Arcieri Club Lido, il pagamento di una ammenda come pena base di Euro 750,00, pari a n. 15 volte la quota di prima affiliazione aumentata ad Euro 1.000,00, pari a n. 20 (venti) volte la quota di prima affiliazione, in ragione della invocata recidiva.

L'Avv. Sabino Brizzi, di contro, chiedeva il proscioglimento per tutti i propri assistiti ovvero in subordine la condanna alla sanzione più lieve, tenuto conto della condotta nel corso del procedimento da parte degli incolpati.

Al termine della istruttoria, il Presidente rinviava alla udienza del 14.07.2023, tenuta in trattazione scritta, con termine alle parti per il deposito di Note scritte entro n. 3 (tre) giorni da detta data.

A tale data, il Collegio proseguiva l'istruttoria prendendo atto del deposito, in data 10.07.2023, delle Note di trattazione scritta, a firma dell'Avv. Brizzi (allegate atti).

La causa era quindi trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Il deferimento è fondato nei termini di cui in motivazione.

Il Collegio ritiene necessario affrontare, preliminarmente, i rilievi della Procura riguardo gli 'screenshot' dei 'post' estratti dal profilo pubblico Facebook del Sig. Edoardo Poerio Piterà, tesserato della A.S.D. Arcieri Club Lido (cfr. doc. 12).

Si richiama, sul punto, il criterio della c.d. "ragione più liquida" (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3176/2022; Sez. V, n. 10970/2022), tecnica che, senza pregiudicare l'effettività della tutela giudiziale, e in attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, consente al giudice - in deroga al dovere "di regola" su lui incombente di vagliare tutti i motivi e le domande proposte - di selezionare le "censure da cui principiare secondo l'ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento", rendendo possibile che, "in taluni ben delimitati casi, l'esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte": tra tali casi rientra infatti proprio quello "in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



*conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze"* (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5 del 2015, paragrafo 9; IV, 27 agosto 2019, n. 5891).

Per le predette ragioni, il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente la seconda doglianza della Procura, che ha valenza assorbente di ogni altra questione pure dibattuta tra le parti.

Sul punto, al fine di valutare la offensività delle condotte tenute dal Sig. Piterà e dei deferiti coinvolti nei 'post' e, con esse, la lesione «della reputazione dell'immagine o della dignità personale» degli Organi della Fitarco all'atto della pubblicazione delle esternazioni contestate, occorre richiamare i principi espressi in passato dalle Corti di merito della Giustizia sportiva e le traiettorie giurisprudenziali di diritto comune che hanno tracciato i limiti alla libertà di espressione del pensiero garantita in Costituzione dall'articolo 21. E' necessario, in altre parole, valutare se l'antigiuridicità della condotta possa essere esclusa per la scriminante dell'esercizio della libertà costituzionalmente garantita; al tempo stesso, occorre valutare se l'esercizio del diritto non diventi *abuso* del diritto medesimo.

Come noto, il diritto di manifestazione del pensiero si articola in tre distinti aspetti: il diritto di cronaca, in cui si riferisce fatti di interesse pubblico esercitato tipicamente nell'ambito dell'attività giornalistica; il diritto di critica, in cui si esprimono opinioni circa fatti e comportamenti umani, tipico dell'attività politica; il diritto di satira, in cui si rinviene un precipuo intento scherzoso e ironico (*ex multis*, C.A.F. FIB, Decisione n. 6/2019).

In queste diverse accezioni, i ben noti limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità - verità del fatto, continenza espressiva, interesse pubblico alla diffusione della notizia - subiscono diverse modulazioni.

Ora, nel caso di specie, la creazione di un *dibattito* tecnico sul *social network Facebook* aperto a commenti allusivi e provocatori degli iscritti (e, in quanto tali, sicuramente non benevoli), ove sono utilizzate espressioni quali: "...poi sono nati gli archi di scienza che affermano il contrario, e dovrebbero stare zitti per fare più bella figura" ovvero "ma la nuova marca che hai detto, 'archi di scienza' che potenza ha..." non appare al Collegio pertinente con un più generale diritto di critica, il quale non può evidentemente costituire mera occasione per gratuiti attacchi a persone e/o organi della Federazione.

Ciò, peraltro, acquista particolare rilevanza nel caso del Sig. Giuseppe Messina in ragione della posizione apicale rivestita, il quale, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della A.S.D. deferita, è tenuto ad osservare con maggiore rigore i principi dell'ordinamento sportivo, in particolare quando le dichiarazioni rese sono fruibili da un pubblico ampio ed indeterminato come quello del mondo dei *social network*.

Il riconoscimento del diritto di critica non consente, in altre parole, che si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata.

---

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Ad avviso di questo Tribunale, le pur articolate deduzioni difensive dell'Avv. Brizzi, volte a scriminare la condotta degli incolpati "estraniando" dal predetto contesto il suo naturale destinatario (*i.e.* la Federazione di Tiro con l'Arco) non colgono nel segno.

Appare evidente, al riguardo, dal riscontro documentale allegato in atti dalla Procura Federale, come i 'post' attenzionati siano espressione di una più generale *contrapposizione* del Sig. Piterà (e dei rappresentati della A.S.D.) con la Federazione di appartenenza, contrapposizione che non può giustificare l'utilizzo di espressioni atte a offendere e dileggiare la Fitarco, creare discredito e generando nei confronti di quest'ultima anche un ingiustificato danno di immagine.

Tale impostazione trova conforto anche nella costante giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, la quale, peraltro, "*si attesta sulla riferibilità della diffamazione anche su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo nickname, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata all'imputato medesimo. Si è, inoltre, attribuito rilievo, assieme agli elementi indiziari sopra sottolineati, anche all'assenza di denuncia di cd. furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati (cfr., Sez. V, n. 45339-18 del 13.07.2018, Sez. V, n. 8328 del 13.07.2015)*", (così Cass. Pen., Sez. V, sentenza 21 giugno 2021, n. 24212).

La giurisprudenza di questo Tribunale ha chiarito, al riguardo, in passato, come i principi di lealtà e correttezza formalizzati agli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI rappresentino "*l'essenza stessa dell'ordinamento sportivo*", la cui inosservanza costituisce la "*negazione stessa dei fini a cui è rivolta l'attività sportiva*" (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, Parere 01.07.2016, n. 7).

Lo stesso Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. Consultiva, Parere 01.08.2017, n. 5), ha chiarito, inoltre, come i tesserati siano tenuti a osservare con rigore i predetti principi e ad assumere condotte conformi ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Le argomentazioni sopra esposte, pertanto, sono sufficienti al Collegio per ritenere acclarata la responsabilità disciplinare dei Sigg.ri Edoardo Poerio Piterà e Giuseppe Messina, unitamente all'affiliata A.S.D. Arcieri Club Lido, nonché comunque fondata, seppur con minore intensità offensiva rispetto ai rilievi della Procura, la prima contestazione disciplinare avente sì differente oggetto, ma medesimo presupposto in fatto.

Nello specifico, meritevole di attenzione ai fini della presente controversia, quantomeno sotto il profilo dell'opportunità, appare l'utilizzo di un elevato uso di e-mail e/o PEC da parte dei referenti della A.S.D. deferita nei confronti di destinatari esterni (estranei) alla Federazione di appartenenza.

Il Collegio rileva, al riguardo, come siffatte comunicazioni (allegate in atti), complessivamente considerate, a firma spesso del "Direttivo dell'ASD Arcieri Club Lido" (tra cui gli stessi Messina e

---

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



You Arco



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Piterà), inviate ad un elevato numero di indirizzi, tra i quali figuravano non soltanto destinatari della Fitarco (singoli Consiglieri o Uffici specifici), ma anche (e soprattutto) Uffici facenti parte del CONI o addirittura di Sport e Salute o del Governo, possano far intenzionalmente emergere - seppur motivate dal temporaneo silenzio degli Organi preposti di Fitarco e seppur prive di contenuti effettivamente offensivi o denigratori - una presunta inadeguatezza della Fitarco e del rispettivo Comitato Regione Calabria, col fine di screditarli dinanzi al CONI, a Sport e Salute ed al Governo, così ledendone l'immagine e il prestigio.

Il complesso delle esposte considerazioni milita, in definitiva, per l'accoglimento del deferimento, con conseguente integrale reiezione della opposta tesi difensiva.

Per l'effetto, il Collegio, accertata la responsabilità degli incolpati per le violazioni loro ascritte, riformulando le pene secondo quanto esposto in trattazione, applica a: Sig. Giuseppe Messina, la sanzione di n. 4 (quattro) mesi di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale, in ragione anche della applicata recidiva; Sig. Edoardo Poerio Piterà, la sanzione di n. 5 (cinque) mesi di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale; Sig. Antonio Messina, la sanzione di n. 1 (uno) mese di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale; Sig. Serafino Valentino, la sanzione di n. 1 (uno) mese di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale; A.S.D. Arcieri Club Lido, il pagamento di una ammenda di Euro 800,00, pari a n. 16 (sedici) volte la quota di prima affiliazione, in ragione anche della applicata recidiva.

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, applica a:

- Sig. Giuseppe Messina, la sanzione di n. 4 (quattro) mesi di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- Sig. Edoardo Poerio Piterà, la sanzione di n. 5 (cinque) mesi di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- Sig. Antonio Messina, la sanzione di n. 1 (uno) mese di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- Sig. Serafino Valentino, la sanzione di n. 1 (uno) mese di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- A.S.D. Arcieri Club Lido, il pagamento di una ammenda di Euro 800,00, pari a n. 16 (sedici) volte la quota di prima affiliazione.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14.07.2023 con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente, Estensore)

Avv. Paola Potenza (Componente)

Avv. Riccardo Veltri (Componente)

**PUBBLICATA IL 24.07.2023**

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)